# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 16 ottobre 1970

## che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, della direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(70/481/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1) e precisamente il suo articolo 22,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che nessuna semente delle specie di arachide, di comino, di cotone, di ricino, di sesamo e di soia è stata importata o commercializzata normalmente nel passato nella Repubblica francese, e che inoltre nessun controllo di tali sementi è stato sollecitato o effettuato a tutt'oggi ;

considerando che fino a quando queste condizioni permangono è opportuno dispensare la Repubblica francese dall'applicazione delle disposizioni della direttiva predetta per le specie in causa ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente delle sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica francese è dispensata dall'applicazione della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi e piante oleaginose e da fibra per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito :

| | |
|---|---|
| a) Arachis hypogaea L. | Arachide |
| b) Carum carvi L. | Comino |
| c) Gossypium sp. | Cotone |
| d) Ricinus communis L. | Ricino |
| e) Sesamum orientale L. | Sesamo |
| f) Soia hispida L. | Soia |

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.